



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

Le presenti “Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi” (“**CGA**”) sono applicabili a tutti gli Ordini e Contratti stipulati da RGI S.p.A. e contengono l’intera disciplina che regola l’acquisto da parte di RGI S.p.A. di Servizi e/o di Beni dal Fornitore. In caso di contrasto tra le CGA ed omologhe condizioni del Fornitore queste ultime non vengono applicate da RGI S.p.A., nonostante siano state accettate da quest’ultima, nella parte in cui sono incompatibili con le CGA.

Sono espressamente fatte salve le previsioni eventualmente derogative specificamente indicate nei Contratti.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, si intende per:

Bene/i: cose materiali o immateriali che possono formare oggetto di diritti

Condizioni Generali di Acquisto: le presenti condizioni generali di acquisto di Beni e Servizi

Condizioni Particolari: condizioni speciali che regolano specifici aspetti dell’acquisto di Beni e/o Servizi e che, ove difformi dalle CGA, derogano alle stesse

Condizioni: le CGA e le Condizioni Particolari indicate congiuntamente

Committente: RGI S.p.A., in seguito denominata anche “**RGI**”

Fornitore: la persona fisica e giuridica che fornisce Beni o Servizi ad RGI

Parti: RGI S.p.A. e il Fornitore laddove indicati congiuntamente

Contratto/i: il titolo giuridico consensuale contenente le Condizioni Particolari e le altre clausole sulla base delle quali viene regolato l’acquisto di Beni o Servizi da parte di RGI

Accordo Quadro: il titolo giuridico consensuale a carattere normativo contenente la disciplina applicabile ad uno o più Contratti o ad uno o più Ordini stipulati da RGI con il Fornitore, per rinvio recettizio alla stessa da parte di ciascun Contratto o Ordine

Ordine: documento emesso da RGI nei confronti del Fornitore contenente la richiesta di acquisto o godimento di Beni e/o la specifica dei requisiti richiesti di Servizi

Servizi: prestazioni fornite da un soggetto provvisto dei mezzi necessari a fornirle organizzati a proprio rischio

Prezzo: corrispettivo complessivo previsto dal Contratto e/o dall’Ordine, dovuto al Fornitore per l’acquisto di Beni e/o Servizi, comprendente, salva diversa espressa pattuizione, le spese di trasferta, trasporto e imballaggio, il ritiro di eventuali materiali di risulta e il conferimento a discarica autorizzata, assicurazioni, tasse, imposte, diritti e, in generale, ogni onere e/o spesa.

Termine: data entro la quale devono essere consegnati i Beni acquistati o erogati i Servizi da parte del



Fornitore

2. CONTRATTI E REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 RGI invia al Fornitore l'Ordine e/o il Contratto contenente il riferimento alle CGA pubblicate sul sito internet aziendale e l'indicazione dei Servizi e/o dei Beni da acquisire, precisando l'eventuale data di inizio prestazioni, il Termine, il luogo di consegna dei Beni o di svolgimento dei Servizi, la documentazione e i materiali necessari. In caso di eventuale contrasto fra la disciplina del Contratto e le CGA, prevarrà quanto previsto nel Contratto, nei suoi allegati, e/o nelle Condizioni Particolari.

2.2 I Servizi devono essere erogati e i Beni devono essere consegnati in conformità a quanto previsto nell'Ordine e/o nel Contratto comprensivo degli allegati, nelle Condizioni Particolari e/o nelle CGA con la diligenza richiesta dalla natura dei Beni e dei Servizi forniti e in conformità alle regole dell'arte.

2.3 Il mancato rispetto del Termine determina il potere di RGI di applicare delle penali, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, e salva la possibilità di concedere una dilazione del Termine.

2.4 Qualsiasi variazione della fornitura di Beni o Servizi dovrà essere approvata per iscritto da RGI.

2.5 Se il vettore incaricato del trasporto e della consegna dei Beni oggetto dell'acquisto da parte di RGI è scelto dal Fornitore, questi risponde nei confronti di RGI della loro eventuale perdita ed avaria. La consegna dei Beni acquistati si intende perfezionata con l'integrale esecuzione di quanto previsto dal Contratto circa i tempi e modalità di consegna dei Beni. I colli aperti o danneggiati e i Beni difformi rispetto a quanto pattuito si considerano rifiutati ad ogni effetto di legge e fatte sempre salve le garanzie dovute dal Fornitore. Ogni altra mancata accettazione dei Beni consegnati viene comunicata al Fornitore con le motivazioni e nei termini necessari alla sua formulazione. Il Fornitore nei 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della suddetta comunicazione può far ritirare i Beni non accettati. In difetto, i Beni vengono riconsegnati al Fornitore con costi a suo carico.

2.6 In caso di sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione della fornitura per causa non imputabile al Fornitore, questi deve darne comunicazione a RGI entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi della causa mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

3. REFERENTE PER LA FORNITURA

3.1 Ove necessario, RGI potrà nominare un proprio referente che verificherà l'andamento della fornitura, coordinandosi con un referente del Fornitore.

3.2 Ove il referente del Fornitore si dimostrasse non idoneo al compito, RGI potrà richiederne la sostituzione senza oneri aggiuntivi.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

4 E' escluso qualsiasi coinvolgimento del personale del Fornitore (e/o degli eventuali subfornitori), nell'organizzazione aziendale di RGI, che resterà dunque estranea all'esercizio del potere organizzativo,



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

direttivo e gerarchico nei confronti di tale personale, riservato al Fornitore, che se ne assume l'esclusiva responsabilità.

4.2 Il Fornitore garantisce che le proprie prestazioni sono svolte a regola d'arte da personale idoneo, di possedere requisiti di affidabilità e reputazione comprovati da visura CCIAA con dicitura antimafia, di osservare scrupolosamente le prescrizioni del Contratto.

4.3 Il Fornitore manleva RGI da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante dai Beni acquistati o Servizi erogati di cui al Contratto o all'Ordine.

4.4 Salvo diversa pattuizione, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le formalità fiscali inerenti al Contratto, inclusi gli adempimenti riconnessi ai soggetti aventi sede all'estero.

5. DIVIETO DI SUBAPPALTO, SUBFORNITURA E CESSIONE

5.1 E' fatto divieto per il Fornitore di ricorrere a subappalto o subfornitura, salvo autorizzazione scritta di RGI. Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile per il subappaltatore o subfornitore e deve consegnare la documentazione attestante i controlli di qualità, manlevando RGI da ogni danno e responsabilità derivante dalle prestazioni eseguite dal subfornitore.

5.2 Il Fornitore non potrà, inoltre, cedere a terzi il Contratto né diritti o obblighi da esso derivanti, salva espressa autorizzazione scritta di RGI.

6. PAGAMENTI

6.1 I Prezzi sono fissi e non soggetti a variazioni per qualsiasi titolo o ragione. Nessun aumento o maggiorazione dei Prezzi sarà efficace se non previamente concordato per iscritto con RGI e ciò anche in deroga di ogni altra disposizione di legge .

6.2 Eventuali interessi sono dovuti dalla data di messa in mora e saranno calcolati ex art. 1284 Cod. Civ. Il Fornitore, in ogni caso, non può rifiutarsi di adempiere la prestazione dei Servizi se il Prezzo non è corrisposto nei termini convenuti

6.3 Il Fornitore deve comunicare a RGI le coordinate bancarie sulle quali deve essere effettuato il pagamento. RGI non assume alcuna responsabilità per pagamenti effettuati su coordinate bancarie errate.

6.4 I termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, salvo quanto diversamente previsto nei Contratti.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI BENI O SERVIZI FORNITI

7.1 A RGI spettano i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui Beni o Servizi forniti se quanto oggetto della fornitura costituisce sviluppo o modifica o riproduzione o integrazione, in qualsiasi forma, di programmi per elaboratore di cui RGI abbia la titolarità dei suddetti diritti, con obbligo del Fornitore di consegnare ad RGI durante l'esecuzione del Contratto i documenti ed il materiale relativi allo sviluppo.



8. GARANZIA E VIZI

8.1 Il fornitore garantisce per 24 mesi dalla consegna l'integrità e/o il buon funzionamento dei Beni e la corretta esecuzione dei Servizi, fatto salvo ogni più ampio termine di legge e di Contratto.

8.2 Il Fornitore ha l'obbligo di fornire Beni e Servizi conformi a quanto indicato nel Contratto. Eventuali vizi o malfunzionamenti potranno essere denunciati da RGI, in deroga a termini di legge più brevi, entro 3 mesi dalla scoperta, salvo diversa pattuizione.

La denuncia, in ogni caso, non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

8.3 Nel caso in cui RGI rilevi vizi, difetti di conformità o malfunzionamenti di uno o più Beni o la inesatta o tardiva esecuzione dei Servizi, ha la facoltà, a sua discrezione, di ottenere dal Fornitore una sostituzione o riparazione dei Beni o una nuova prestazione dei Servizi senza alcun onere aggiuntivo, o provvedere direttamente alla rimozione dei vizi addebitando le spese al Fornitore, o risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., fatte sempre salve tutte le garanzie di legge previste nelle normative di settore.

Ogni onere relativo alla rimozione dei vizi sarà a carico del Fornitore, inclusi i costi di spedizione, e la garanzia decorrerà ex novo dalla data di consegna dei Beni riparati o sostituiti.

8.4 In caso d'inadempimento del Fornitore degli obblighi relativi alle garanzie prestate, RGI può sospendere i pagamenti nei suoi confronti.

9. OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICHE, PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVE E AMBIENTALI

9.1 Il Fornitore dichiara di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenziale e di aver ricevuto adeguate informazioni circa i rischi presenti nell'ambiente in cui opera. Il Fornitore si obbliga altresì alla valutazione dei rischi per la sicurezza e all'adozione di misure di prevenzione, nonché alla formazione, informazione e sorveglianza del proprio personale, assicurando il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulle prevenzioni ambientali da parte di tutti i suoi collaboratori.

9.2 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) forma parte integrante del Contratto ove richiesto dalla sua natura, e il Fornitore si impegna a cooperare con RGI, eventuali altri Fornitori e/o Clienti di RGI per la riduzione dei rischi di interferenza.

9.3 Il Fornitore manleva RGI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza e sanitarie vigenti e dichiara per sé e per i propri eventuali subfornitori di essere in regola con le norme riguardanti la tutela del personale.

9.4 Il Fornitore deve fornire l'elenco del personale impiegato nella fornitura dei Servizi e munirlo di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale tessera dovrà essere esibita da tutti i dipendenti del Fornitore, del subfornitore e dai lavoratori autonomi.

9.5 Il Fornitore si obbliga a inviare, su richiesta di RGI, la documentazione che attesti il rispetto degli



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

obblighi contributivi e retributivi e il versamento delle ritenute fiscali. Qualora la richiesta non venga soddisfatta entro 30 giorni o il materiale fornito non sia congruo, RGI potrà sospendere i pagamenti in favore del Fornitore o risolvere il contratto senza necessità di messa in mora.

9.6 Qualora il Fornitore o il subfornitore non rispettino gli obblighi derivanti dalle norme sulla salute, sicurezza, retribuzione e previdenza dei lavoratori o siano stati condannati in sede penale per la violazione di tali norme, RGI potrà risolvere il contratto, fatto sempre salvo il maggior danno.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Qualora l'acquisizione dei Beni o la prestazione dei Servizi comporti il trattamento (di seguito il **"Trattamento"**) come definito dall'art. 4 n. 2 del Regolamento (UE) 216/679, (di seguito **"GDPR"**) di dati personali, come definiti dall'art. 4, n. 1 del GDPR, (di seguito i **"Dati"**) il Fornitore deve mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il Trattamento è effettuato conformemente al GDPR.

10.2 Qualora la prestazione dei Servizi preveda che il Fornitore effettui trattamento dati personali per conto di RGI e implichi pertanto che il Fornitore sia responsabile del Trattamento di Dati, di cui RGI è titolare del trattamento, il Fornitore deve (i) presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti di qualunque persona fisica identificata o identificabile in ragione della prestazione dei Servizi medesimi e (ii) sottoscrivere con RGI un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.

11 RECESSO

11.1 RGI, salvo sia diversamente pattuito, ha la facoltà di recedere dal Contratto che preveda la prestazione di Servizi con un preavviso di almeno venti giorni solari, comunicandolo al fornitore a mezzo PEC o raccomandata a.r.

In caso di recesso, al Fornitore sono dovuti unicamente gli importi maturati alla data di efficacia del recesso.

12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 A RGI spetta la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato dandone avviso mediante raccomandata o PEC qualora il Fornitore:

- sia assoggettato ad una procedura di tipo concorsuale o sia condannato con sentenza anche non irrevocabile per reati ai danni di RGI o di altri soggetti interessati alla fornitura o comunque di grave rilevanza sociale;
- non completi la fornitura a regola d'arte e secondo quanto pattuito;
- non adempia agli obblighi di cui agli artt. **2, 4, 5,7,8, 9, 10, 13, 15,17, 18**, delle CGA;
- qualora l'ammontare delle Penali complessivamente applicate, eventualmente previste nell'Ordine o nelle Condizioni Particolari superi il 10% del Prezzo complessivo contrattualmente previsto;
- qualora il Fornitore sia oggetto di cessioni di azienda, di partecipazioni o da atti di trasformazione, fusione e scissione che ne determinino il cambiamento di controllo o di direzione o coordinamento da parte di persone giuridiche diverse da quelle che ne esercitavano il controllo o la direzione o coordinamento alla data della stipula del Contratto.



13. PENALI

13.1 Il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle Penali come indicato nel Contratto e/o nell'Ordine fatto sempre salvo il maggior danno.

14. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

14.1 Per l'intera durata del Contratto e successivamente alla cessazione, il Fornitore si obbliga anche per il proprio personale e i propri collaboratori a vario titolo, e anche successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni relativi a RGI, alle sue consociate e ai suoi clienti, e ai Servizi svolti in suo/loro favore, salvi i dati e le informazioni che siano già di pubblico dominio.

14.2 Il Fornitore segnalerà tempestivamente eventuali vulnerabilità o situazioni di rischio delle quali venga a conoscenza e aggiornerà periodicamente la lista dei collaboratori incaricati dell'esecuzione del Contratto, facendo sottoscrivere a ognuno di essi un impegno di riservatezza. Il Fornitore non potrà, salvo autorizzazione di RGI, utilizzare il marchio, logo o denominazione sociale di RGI, nè includerlo nella lista dei propri clienti sul proprio sito o su altro documento a scopo pubblicitario.

14.3 A seguito della cessazione degli effetti del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a restituire ad RGI tutti i supporti di qualsivoglia natura in suo possesso contenenti le Informazioni Riservate e le credenziali di accesso alle stesse; rimuovere definitivamente e integralmente ogni e qualsiasi registrazione contenente le Informazioni Riservate dall'hardware o da altri supporti informatici o da supporti cartacei, posseduti, custoditi o controllati dal Fornitore o da persone coinvolte nell'esecuzione del contratto, fatta comunque salva l'osservanza di eventuali obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti o provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o giurisdizionali o dal regolamento aziendale interno.

15. SORVEGLIANZA SULLA FORNITURA

15.1 Con preavviso di almeno 3 giorni prima, RGI potrà accedere ai locali del Fornitore per verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

16. ASSICURAZIONE

16.1 Su semplice richiesta di RGI, il Fornitore dovrà fornire copia delle quietanze di pagamento annuale di polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, con adeguati massimali, contro i rischi da responsabilità civile verso terzi per i danni che il Fornitore e i suoi dipendenti possano causare durante l'esecuzione della fornitura, fatto sempre salva la responsabilità del Fornitore per ulteriori danni causati anche da suoi subappaltatori e suoi fornitori

17. DOMICILIO DEL FORNITORE

17.1 Il fornitore deve eleggere il proprio domicilio, o, in caso contrario, farà fede l'indirizzo della propria sede legale. Le comunicazioni relative alla fornitura devono essere indirizzate al domicilio quando non sia possibile utilizzare email inviate ad un account concordato fra le parti. Nel caso di



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

sede legale all'estero, il Fornitore deve indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

18. MODIFICHE SOGGETTIVE

18.1 Eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione o cessioni d'azienda, cessioni di partecipazioni di controllo o rilevanti che interessino il Fornitore dovranno essere comunicati a RGI, la quale entro 60 giorni dalla comunicazione potrà opporsi alla modifica soggettiva e risolvere il Contratto. In caso di mancata comunicazione, tali atti non produrranno effetto nei confronti di RGI. Qualora la modifica soggettiva venga accettata, gli effetti del Contratto si produrranno in capo al soggetto subentrato.

19. PROPRIETA' DEI BENI E DEI PRODOTTI DEL LAVORO DEL FORNITORE

- 19.1 Qualora il Fornitore, nell'ambito dei Servizi, consegna a RGI beni e/o prodotti e/o materiale e/o documentazione in qualunque forma (di seguito, "Deliverable"), ogni relativo diritto sui Deliverable è trasferito al momento della loro consegna (ivi compresa, senza limitazione alcuna, la titolarità dei diritti d'autore e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e di utilizzo) a RGI la quale ha tutti i diritti di utilizzare e divulgare gli stessi.
- 19.2 Il Fornitore garantisce, inoltre, RGI da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale propri o di terze parti nella divulgazione dei Deliverable utilizzati agli scopi di cui al precedente punto 19.1 e si impegna a manlevare e tenere indenne RGI in ogni sede dalle relative richieste anche di terzi.
- 19.3 Qualora in occasione dello svolgimento dei Servizi, questi ultimi, in tutto o in parte, siano oggetto di registrazione mediante sistemi audio e/o video da parte di RGI al fine della loro successiva somministrazione all'interno di RGI - in modalità e-learning mediante le proprie piattaforme dedicate o con qualsiasi altro mezzo - il Fornitore presta sin d'ora il suo consenso a tal fine e dichiara di non avere null'altro a pretendere. Ai fini del presente articolo, il Fornitore dichiara sin d'ora che ove ricorra il caso otterrà dai propri dipendenti le autorizzazioni e i consensi richiesti dalla legge e dalle presenti CGA per la registrazione e l'utilizzo della loro immagine, nonché di tutto quanto agli stessi riferibile anche in altra forma (es. voce) a titolo gratuito.
- 19.4 I corrispettivi pattuiti tra le Parti includono espressamente anche le concessioni in favore di RGI ai sensi del presente articolo.

20. D.LGS. 231/2001 e Codice Etico

19.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare i principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione di RGI ex D. Lgs. 231/2001.

19.2 Il Codice Etico di RGI è consultabile sul sito <http://www.rgigroup.it/governance>. Il Fornitore si impegna a recepire gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati. Resta inteso che il Fornitore manleverà e terrà indenne RGI da ogni pregiudizio che dovesse derivare a quest'ultima dalla inosservanza da parte del Fornitore delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 e delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione nonché nel Codice Etico di RGI.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 I Contratti sono regolati dalla legge italiana; per qualsiasi controversia connessa ai Contratti firmati da RGI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

21. CLAUSOLA FINALE

21.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti,

21.2 Nel caso invalidità di qualsiasi disposizione delle CGA, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti

Luogo, data Per accettazione
Il legale rappresentante (generalità, qualifica firma)

Il fornitore dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo comma, i seguenti articoli: Articolo 7, Proprietà Intellettuale dei Beni o Servizi Forniti; Articolo 8, Garanzia e Vizi; Articolo 12, Clausola Risolutiva Espressa; Articolo 13, Penali; Articolo 19, decreto 231/01 e Codice Etico, Articolo 20 Legge Applicabile e Foro Competente.

Luogo, data Per accettazione
Il legale rappresentante (generalità, qualifica, firma)